

Tribunale di Mantova, 30 gennaio 2009 – Est. Pagliuca.

Procedimento penale – Intercettazioni – Utilizzazione in procedimenti diversi – Divieto ex art. 270 C.P.P. – Diverso procedimento – Nozione.

Procedimento penale – Intercettazioni – Autorizzazione – Decreto motivato – Motivazione "per relationem" – Sufficienza.

In tema di intercettazioni di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., il concetto di "diverso procedimento" non equivale a diverso reato e in esso non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto, sicché la diversità del procedimento assume un carattere soltanto sostanziale, non collegabile al dato puramente formale del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Possono ritenersi adeguatamente motivati "per relationem" i decreti di autorizzazione all'effettuazione di intercettazione di comunicazioni quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del P.M. ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto di averle prese in esame e fatte proprie, l' "iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova.

PROVVEDIMENTO INTEGRALE
Tribunale di Mantova

IL CASO.it

Il Gup, dott. Luigi Pagliuca,

pronunciando sulle eccezioni delle difese di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte dal GIP con decreti in data 22.5.06 (sulle utenze in uso a Caio, Tizio e Sempronio), 14.7.06 (sulle utenze in uso a Caio, Sempronio, Mevio e Filano), e 23.8.06 (sull'utenza in uso a Calpurnio) ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1) quanto alle intercettazioni disposte con decreto 22.5.06

- rilevato che le intercettazioni effettuate sulle utenze in uso a Caio, al Tizio ed al Sempronio dal 25.5.06 al 10.7.06 erano state disposte in esecuzione di decreto autorizzativo del GIP del 22.5.06 nel quale erano stati ritenuti sussistenti gravi indizi di reità in ordine ai delitti di cui agli art. 644 e 629 cp ai danni del Sempronio e che successivamente detta notizia criminis si era rilevata infondata (con autonoma iscrizione del Sempronio in ordine al delitto di truffa ai danni di Caio e del Tizio);

- rilevato che sulla scorta di ciò le difese hanno eccepito che le ulteriori iscrizioni nel registro degli indagati in ordine agli stessi delitti (oltre che di altri reati) a carico dello Caio e del Tizio, oltre che di altri indagati, disposte dal PM in data 12.7.06 e 28.2.07 atterrebbero in realtà a diverso procedimento nonostante il fatto che l'organo dell'accusa non abbia provveduto a formare autonomo fascicolo di indagini in relazione alle stesse, sicché l'utilizzabilità delle conversazioni captate dal 25.5.06 al 10.7.06 sarebbe consentita solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 270 cpp, le quali nella fattispecie non sarebbero sussistenti,

- rilevato, tuttavia, che secondo pacifico e condivisibile indirizzo giurisprudenziale "In tema di intercettazioni di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., il concetto di "diverso procedimento" non equivale a diverso reato e in esso non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto, sicché la diversità del procedimento assume un carattere soltanto sostanziale, non collegabile al dato puramente formale del numero di iscrizione nel registro

delle notizie di reato" (Cass. 348/07 ed ex multis Cass. 9579/04, Cass. 14595/99, Cass. 1626/96),

- rilevato che nella fattispecie è indubbio che le operazioni di intercettazione telefonica originariamente disposte in riferimento all'ipotesi accusatoria attinente alla perpetrazione dei delitti di usura e estorsione da parte dello Caio e del Tizio avevano effettivamente condotto a rinvenire indizi di reità a carico dei predetti indagati, oltre che di altri, in relazione allo svolgimento delle suddette illecite attività (oltre che di altre, oggetto delle successive iscrizioni in ordine a diversi ed ulteriori delitti), sebbene nei confronti di altre persone offese e non di quella (il Sempronio) originariamente individuata sulla base della denuncia da questi sporta. E' pertanto evidente che l'indagine svolta è senz'altro unitaria e che semplicemente nel corso della stessa il PM ha provveduto del tutto correttamente all'aggiornamento delle iscrizioni in relazione alle ulteriori ipotesi di delitto emerse a carico degli indagati originariamente individuati, oltre che di altri attenzionati nel corso delle indagini. Ed allora, anche se il PM avesse provveduto (come doveva) all'archiviazione della notizia criminis in riferimento alla persona offesa Sempronio, è del tutto evidente che ciò non avrebbe affatto determinato il venir meno dell'unitarietà dell'indagine, la quale avrebbe potuto senz'altro proseguire in relazione alle nuove ipotesi di delitto emerse e nei confronti di tutti gli indagati risultati implicati, senza necessità di procedere allo stralcio delle varie posizioni con formazione di autonomi fascicoli di indagine, trattandosi con tutta evidenza di delitti che, secondo la prospettazione accusatoria, era in rapporto di connessione, sia (in alcuni casi) sotto il profilo soggettivo, sia oggettivo,

IL CASO.it

- ritenuto che, anche a voler accedere alla diversa prospettazione della difesa, dovrebbe comunque evidenziarsi lo stretto collegamento sotto il profilo oggettivo e probatorio delle indagini relative ai singoli reati contestati ed ai vari indagati, in parte commessi in attuazione del programma delittuoso oggetto del delitto associativo di cui al capo A (ovvero comunque commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso) ed in parte comunque attinenti (i delitti di favoreggiamento e calunnia, oltre a quelli di usura, estorsione ed esercizio abusivo del credito commessi da soggetti diversi da quelli ai quali è imputata l'associazione a delinquere) alle stesse vicende storiche ed agli stessi fatti oggetto dell'indagine. Pertanto, anche sotto questo profilo, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, dovrebbe ritenersi sussistente l'unitarietà del procedimento e, quindi, la non rilevanza del disposto di cui all'art. 270 cpp, che come sopra evidenziato postula la sostanziale diversità delle indagini rispetto alle quali vengano utilizzate le intercettazioni disposte in relazione ad ipotesi di reato diversamente connotate sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo,

- rilevato, peraltro, che anche a voler ritenere la sostanziale diversità del procedimento conseguito alla denuncia del Sempronio, rispetto a quello derivante dalle successive iscrizioni disposte dal PM, dovrebbe comunque affermarsi la piena utilizzabilità delle intercettazioni disposte dal 22.5.06 al 10.7.06 in forza proprio del disposto dell'art. 270 cpp, atteso che in questo ulteriore procedimento si procedeva anche in ordine a delitto (quello di estorsione) per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, con conseguente integrazione del presupposto al quale la citata norma subordina l'utilizzabilità delle intercettazioni in diverso procedimento (essendo peraltro incontestata l'indispensabilità delle comunicazioni intercettate ai fini della verifica della fondatezza anche di queste ulteriori ipotesi di reato),

- ritenuto, pertanto, che l'eccezione debba essere rigettata, con conseguente declaratoria di piena utilizzabilità delle intercettazioni disposte dal 22.5.06 al 10.7.06,

2) quanto alle intercettazioni disposte con i decreti in data 14.7.06 e 23.8.06

- rilevato che secondo condivisibile indirizzo giurisprudenziale "possono ritenersi adeguatamente motivati "per relationem" i decreti di autorizzazione all'effettuazione di intercettazione di comunicazioni quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del P.M. ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto di averle prese in esame e fatte proprie, l' "iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova" (Cass. 11525/05),

- rilevato che nei decreti autorizzativi in data 14.7.06 e 23.8.06 il GIP aveva motivato la sussistenza dei gravi indizi di reato in ordine ai delitti di cui agli artt. 132 Dlgs 385/93, 629 e 644 cp (tutti compresi nel novero di quelli in relazione ai quali, ai sensi dell'art. 266 cpp è consentito ricorrere a detto mezzo di ricerca della prova), facendo esplicito riferimento per relationem a quanto rappresentato dal PM nella sua richiesta, nonché a quanto attestato nell'originaria comunicazione di reato ed in tutte le successive annotazioni di indagini, atti

tutti compresi nel fascicolo delle indagini e quindi visionabili e conoscibili dagli indagati a seguito della discovery degli atti;

IL CASO.it

- rilevato che negli atti richiamati per relationem risultano ampiamente indicati tutti gli elementi di reità a carico degli indagati, mediante diffusa trasposizione anche di ampi stralci delle telefonate intercettate in momento precedente, nonché degli ulteriori accertamenti disposti via via dalla PG mediante appostamenti e verifiche documentali, sicché gli indagati erano perfettamente in grado di conoscere gli elementi di reità valutati dal GIP ai fini dell'autorizzazione e quindi di verificare il percorso motivazionale posto alla base dei decreti autorizzativi di cui sopra,

- ritenuto che sulla scorta di quanto ulteriormente affermato dal GIP nei predetti decreti possa ritenersi che lo stesso avesse effettivamente valutato in modo critico le risultanze dei predetti atti richiamati per relationem, posto che nel decreto del 14.7.06 si fa espresso riferimento alla emergenza di rapporti tra i soggetti indagati e nel decreto del 23.8.06 viene addirittura specificata l'attività in concreto svolta dal Calpurnio quale emersa dalle indagini (concessione di mutui e finanziamenti),

- ritenuta, pertanto, la piena legittimità dei decreti autorizzativi in esame e, conseguentemente, la piena utilizzabilità delle conversazioni captate in esecuzione degli stessi

PQM

rigetta le eccezioni della difesa e, per l'effetto, dichiara pienamente utilizzabili le intercettazioni telefoniche disposte con i decreti autorizzativi in premessa indicati.

Dispone procedersi oltre.

Mantova, 30.1.09